

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 gennaio 1996

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 5

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1995.

Approvazione dello statuto dell'Università.

S O M M A R I O

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1995. — <i>Approvazione dello statuto dell'Università.</i>	Pag. 3
Titolo I - Principi generali.	» 5
Titolo II - Organi dell'Università	» 11
Titolo III - Strutture didattiche e di ricerca e loro organi	» 18
Titolo IV - Rapporti con l'esterno e risorse	» 33
Titolo V - Uffici ed organizzazione amministrativa	» 35
Titolo VI - Regolamenti	» 38
Titolo VII - Norme comuni	» 41
Titolo VIII - Norme transitorie e finali	» 44
Tabella A - Facoltà e corsi di studio.	» 47
Tabella B - Scuole di specializzazione	» 49
Tabella C - Dottorati di ricerca con sede amministrativa a Cagliari.	» 51
Tabella D - Dipartimenti	» 52
Tabella E - Aree scientifico-disciplinari.	» 53
Tabella F - Centri di servizio	» 54
Tabella G - Scuole dirette a fini speciali.	» 55

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1995.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 27 luglio 1995 che, su parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 luglio 1995, ha approvato lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari;

Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 1995 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimità e di merito;

Vista la delibera del 20 novembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito ai rilievi di legittimità e di merito espressi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sullo statuto dell'Università;

Considerato che il senato accademico integrato nelle sedute del 23 e 29 novembre 1995 ha accolto tutti i rilievi contenuti nel decreto ministeriale 10 novembre 1995 ed ha apportato allo statuto le modificazioni conseguenti;

Decreta:

Articolo unico

È emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Cagliari, 18 dicembre 1995

Il Rettore: MISTRETTA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità istituzionali ed autonomia

1. L'Università degli Studi di Cagliari, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", è un'istituzione pubblica, dotata di personalità giuridica, con piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita autonomamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali.

2. L'Università è sede primaria dell'elaborazione, della trasmissione e dello sviluppo del sapere: promuove ed organizza la ricerca scientifica, provvede alla formazione culturale e professionale degli studenti, cura la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento e concorre allo sviluppo complessivo della società; assicura l'efficacia del processo formativo ed il suo adeguamento all'evolversi delle conoscenze attraverso uno stretto collegamento tra l'attività didattica e la ricerca scientifica.

3. L'Università, tramite apposite strutture, svolge attività assistenziale e di tutela e promozione della salute individuale e collettiva.

4. L'Università, nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica e di ricerca, può sviluppare attività di servizio.

5. L'Università opera per il raggiungimento delle proprie finalità con il concorso responsabile della comunità dei docenti, dirigenti, personale tecnico-amministrativo e studenti.

6. L'Università persegue le proprie finalità istituzionali senza condizionamenti ideologici, economici e religiosi, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, in conformità e in attuazione dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e in adesione ai principi della Magna Charta delle Università europee.

7. L'Università realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, adottato ai sensi degli artt. 6 e 16 della L. 9.5.1989, n. 168.

8. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo, nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel Regolamento didattico di Ateneo, nel Regolamento di attuazione della L. 7.8.1990, n. 241 nonché in quelli di ciascuna struttura didattica, di ricerca e di servizio, secondo quanto disposto dal successivo Titolo VI.

9. L'autonomia dell'Università, nei limiti previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, si ispira a criteri di democraticità, di competenza, di individuazione di responsabilità, di efficienza, di efficacia e di trasparenza.

10. L'organizzazione dell'Università, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è regolata dal principio della separazione tra funzioni e responsabilità degli organi di governo, ai quali compete l'elaborazione delle linee di indirizzo della politica universitaria, la definizione dei programmi e il controllo della loro attuazione, e funzioni e responsabilità della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, che compete ai dirigenti. Le scelte attinenti alla ricerca e all'insegnamento sono prerogativa esclusiva degli organi collegiali, degli organi monocratici o dei singoli professori e ricercatori, nell'ambito delle rispettive competenze, sia per quanto riguarda i contenuti che per le modalità di esplicazione.

11. Per la realizzazione delle finalità istituzionali e per garantire un armonico ed equilibrato sviluppo delle conoscenze nelle diverse aree della ricerca e della didattica l'Università utilizza le proprie risorse in base a programmi periodici di attività e di intervento.

Art. 2

Rapporti con l'esterno

1. L'Università promuove intese con le Università degli Studi della Sardegna ai fini di uno sviluppo equilibrato del sistema universitario e della cultura regionali e opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla collocazione insulare degli Atenei sardi.

2. L'Università collabora con le istituzioni pubbliche, in particolare con la Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) e con altri Enti territoriali, nella impostazione e nella realizzazione di programmi di sviluppo culturale, sociale ed economico.

3. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali l'Università promuove e stabilisce rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, comunitari, esteri e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con soggetti e/o istituzioni pubbliche e private.

4. Nell'ambito dei programmi di cooperazione nazionali ed internazionali e nei limiti del proprio bilancio, l'Università predispone strutture logistiche idonee ad ospitare studiosi, studenti e personale provenienti da altre sedi.

Art. 3

Libertà e diritti fondamentali

1. Lo svolgimento dell'attività didattica e l'organizzazione delle relative strutture avvengono nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e delle leggi vigenti sugli ordinamenti didattici.

2. Lo svolgimento dell'attività scientifica e l'organizzazione delle relative strutture avvengono nel rispetto della libertà di ricerca dei professori e dei ricercatori.

3. L'Università in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di diritto agli studi universitari riconosce e concorre a garantire il diritto di accesso ai massimi livelli di istruzione agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; promuove congiuntamente con gli altri enti istituzionalmente a ciò preposti le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio; opera con ogni mezzo a sua disposizione per

assicurare agli studenti una preparazione scientifica e culturale tale da soddisfare le esigenze formative richieste dalla società contemporanea.

4. L'Università garantisce al personale ed agli studenti la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto.

5. L'Università riconosce agli studenti l'esercizio del diritto di assemblea secondo la normativa vigente.

6. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative, sportive e sociali, anche autogestite, di tutte le componenti universitarie.

7. L'Università favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, garantisce la diffusione delle informazioni all'interno e all'esterno dell'Ateneo e assicura il diritto di accesso ai documenti, secondo il Regolamento di cui al successivo art. 64.

Art. 4

Doveri e responsabilità

1. L'Università garantisce e controlla l'osservanza della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

2. Tutti i soggetti operanti nell'Università devono assicurare adeguato impegno per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali, sia per quanto riguarda l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca o di quella amministrativa, sia per quanto riguarda la partecipazione agli organi collegiali, alle commissioni ed ai comitati previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 5

Ricerca scientifica

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati, ai sensi dell'art. 6 della L. 9.5.1989, n. 168 l'accesso ai fondi destinati alla ricerca universitaria e la partecipazione a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

2. Ai professori e ai ricercatori è assicurata l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso centri di ricerca italiani, comunitari, esteri ed internazionali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. L'Università promuove la ricerca di base con adeguati specifici finanziamenti.

4. L'Università, anche tramite le sue strutture periferiche, può stipulare contratti e convenzioni, ricevere finanziamenti e contributi, accettare donazioni a titolo di liberalità per attività di ricerca (anche finalizzata); può inoltre ricevere somme corrisposte per l'erogazione di servizi a favore dello Stato, della R.A.S., di altri Enti pubblici e di soggetti privati.

5. L'Università, nel riconoscere l'importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinché gli stessi siano coerenti e compatibili con i propri fini istituzionali.

6. Ogni valutazione sull'attività di ricerca è riservata esclusivamente ad organi scientifici competenti.

Art. 6

Istruzione e formazione

1. L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di cui all'art. 1 della L. 19.11.1990, n. 341, vale a dire:

- diploma universitario (DU)
- diploma di laurea (DL)
- diploma di specializzazione (DS)
- dottorato di ricerca (DR).
- diploma di Scuola diretta a fini speciali (DSFS)

2. L'Università favorisce e organizza le attività di tutorato, così come previsto dall'art. 13 della L. 19.11.1990, n. 341 e dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. Gestisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. 19.11.1990, n. 341 corsi di orientamento degli studenti, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'art. 4 della L. 9.5.1989, n. 168 per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea.

4. Può attivare corsi di perfezionamento post-laurea di cui al successivo art. 28.

5. Può attivare, su proposta delle strutture didattiche, corsi intensivi, come previsto dall'art. 14 della L. 2.12.1991, n. 390.

6. Cura il costante accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale tecnico e amministrativo, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento.

7. Può attivare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L. 19.11.1990, n. 341 su proposta delle strutture didattiche, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per lavoratori.

8. Istituisce, nei limiti del bilancio, a favore di giovani laureati, contratti di formazione e borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento anche all'estero. Istituisce le borse di studio necessarie per i corsi di dottorato.

9. Può partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di altri servizi culturali e formativi sul territorio.

10. Rilascia attestati sulle attività dei corsi previsti ai commi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo.

11. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste al comma 6, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 7

Diritto allo studio

1. L'Università organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

2. L'Università si impegna a garantire spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione dell'attività didattica universitaria da parte degli studenti.

3. L'Università favorisce la partecipazione dei portatori di handicap alle attività culturali, didattiche e di ricerca adeguando a tal fine le proprie strutture architettoniche e l'organizzazione della didattica e della ricerca.

4. Ai fini dell'attuazione del diritto allo studio e per la realizzazione di specifiche attività l'Università stipula accordi e convenzioni con la R.A.S. e con altri Enti e Istituzioni.

5. L'Università può concorrere a interventi per il diritto allo studio con oneri a carico del proprio bilancio.

Art. 8

Servizi ed attrezzature

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica e di ricerca l'Università può sviluppare attività di servizio e di consulenza.

2. Per l'erogazione dei servizi e per l'attività di consulenza l'Università utilizza le proprie strutture didattiche e scientifiche e può costituire appositi centri, secondo quanto previsto dai successivi artt. 39-45.

Art. 9

Patrimonio dell'Università

1. L'Università utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili a sua disposizione e ne assicura la migliore gestione. Cura la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'ampliamento del suo patrimonio edilizio, con particolare riguardo per gli edifici di interesse storico ed artistico.

2. L'Università riserva analoga cura ai propri beni mobili ed in particolare alle attrezzature tecniche, alle collezioni scientifiche, al patrimonio librario, storico-scientifico e storico-artistico di sua proprietà o a sua disposizione, sia direttamente, sia attraverso le strutture che ne abbiano la gestione.

Art. 10

Risorse finanziarie

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono individuati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in modo da assicurare la copertura dei costi.

4. Per le spese di investimento l'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio anche su scala pluriennale.

5. Nel rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 1 il finanziamento per l'assistenza sanitaria è garantito dai proventi delle prestazioni assistenziali effettuate dal personale universitario sia nelle proprie strutture sia nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale.

TITOLO II

ORGANI DELL' UNIVERSITÀ

Art. 11

Organi di Governo

1. Sono organi di governo dell'Università il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

2. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.

3. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) ai ricercatori;

c) a rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nell'ambito della stessa categoria in numero corrispondente al dieci per cento dei componenti delle categorie di cui alle lettere a) e b);

d) agli studenti eletti come rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Facoltà.

4. Le elezioni del Rettore sono indette dal decano dei professori di ruolo di prima fascia, almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato.

5. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

6. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano e nominato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

7. Il Rettore

a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle loro delibere;

b) emana lo Statuto e i Regolamenti;

c) predispone, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, il bilancio di previsione corredato della specifica relazione, tenuto conto degli orientamenti generali espressi dal Senato Accademico, dell'andamento della gestione in corso e degli orientamenti ufficiali del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (M.U.R.S.T.), e lo presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

d) presenta al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione il rendiconto predisposto dal Direttore Amministrativo;

e) vigila, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Università;

f) esercita l'autorità disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

g) stipula contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del Direttore Amministrativo, dei Direttori dei Dipartimenti e dei Direttori degli altri centri di spesa ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

h) predispone, tenuto conto delle proposte avanzate dalle strutture dell'Università, le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività dell'Ateneo e li presenta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;

i) esercita ogni altra funzione che gli sia demandata dalle disposizioni di legge che non siano in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti.

8. In caso di necessità e comprovata urgenza il Rettore può assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva. In mancanza di ratifica il provvedimento perde ogni efficacia e non può essere reiterato.

9. Il Rettore nomina, tra i professori di ruolo di prima fascia, un Prorettore che in caso di impedimento o di assenza lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Art. 13

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico determina la politica culturale dell'Università, esercita compiti di programmazione e di governo, coordina le attività universitarie e ne valuta l'efficacia.

2. Il Senato Accademico è composto:

a) dal Rettore;

b) dai Presidi di Facoltà;

c) da un rappresentante per ognuna delle sei seguenti aggregazioni di aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo:

- scienze matematiche, scienze fisiche e scienze della terra

- scienze chimiche e scienze biologiche

- scienze mediche

- ingegneria civile e architettura, ingegneria industriale

- scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche;

- scienze giuridiche, scienze economiche e scienze politiche e sociali;

d) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

e) da rappresentanti degli studenti in numero pari al quindici per cento, approssimato per eccesso, del numero complessivo delle altre componenti.

I componenti del Senato Accademico sono nominati con Decreto del Rettore.

3. Partecipano alle riunioni del Senato Accademico il Prorettore e il Direttore Amministrativo con voto consultivo, ed un funzionario verbalizzante.

4. Il Senato Accademico

a) elabora, sulla base delle linee fondamentali proposte dal Rettore e tenuto conto delle proposte formulate dalle strutture didattiche e scientifiche, il piano pluriennale di sviluppo, e lo approva;

b) delibera il Regolamento Generale di Ateneo;

c) delibera le modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione;

d) approva i Regolamenti di cui agli artt. 62 e 63, sentito il Consiglio di Amministrazione;

e) esprime orientamenti generali sul bilancio;

- f) ripartisce tra le Facoltà i posti di professore e di ricercatore disponibili, attribuendoli ai settori scientifico-disciplinari, sulla base delle indicazioni programmatiche formulate dalle Facoltà;
- g) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore secondo quanto richiesto dalle Facoltà e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- h) ripartisce tra le diverse strutture le risorse per il funzionamento ordinario e per le attività didattiche, tenuto conto dei programmi elaborati dalle singole strutture;
- i) approva i piani di copertura degli insegnamenti vacanti formulati dai Consigli di Facoltà e propone l'assegnazione di retribuzione per supplenze e contratti, sulla base delle risorse disponibili;
- l) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sulle politiche edilizie di Ateneo;
- m) ripartisce tra le diverse Aree scientifico-disciplinari i fondi destinati alla ricerca sul bilancio dell'Ateneo e, sulla base della relazione analitica delle commissioni scientifiche di cui al successivo art. 33, comma 2, a, li assegna ai richiedenti;
- n) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla definizione della pianta organica del personale tecnico-amministrativo ed alla destinazione dei posti alle strutture didattiche e di ricerca;
- o) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione e la disattivazione di Dipartimenti, di Centri interdipartimentali e di altre strutture di interesse generale dell'Ateneo, sentite le strutture interessate;
- p) delibera, sentite le Facoltà, le Aree ed il Consiglio di Amministrazione, l'istituzione di nuove Facoltà secondo le norme legislative vigenti;
- q) delibera, su richiesta delle Facoltà e/o delle strutture interessate, sentito il Consiglio di Amministrazione, l'istituzione di Corsi di studio, di Scuole di specializzazione, di Corsi di perfezionamento post-laurea e di Dottorati di ricerca;
- r) valuta l'efficacia delle attività didattiche e formative, anche sulla base della relazione dell'Osservatorio sull'attività didattica, di cui al successivo art. 31;
- s) valuta i consuntivi dell'attività di ricerca presentati dalle strutture periferiche;
- t) esprime parere su contratti e convenzioni di interesse generale dell'Ateneo;
- u) designa, su proposta del Rettore, i membri del Collegio dei revisori dei conti;
- v) ove la legislazione di specie lo consenta, delibera sull'attuazione del numero programmato sulla base delle proposte formulate dai Consigli di Facoltà, valutando gli aspetti didattici e formativi, nel quadro di una programmazione equilibrata tra le diverse Facoltà e gli obiettivi dello sviluppo sociale ed economico della Sardegna; le proposte di Facoltà devono essere approvate dai 3/5 dei presenti;
- z) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle vigenti disposizioni di legge che non siano in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti.

5. Per quanto previsto ai punti b) e c) del comma 4 il Senato Accademico delibera in composizione allargata, integrato da 5 rappresentanti, eletti secondo modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo, per ciascuna delle categorie seguenti: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti.

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Ateneo in materia amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dal Rettore;

- b) dal Prorettore;
- c) dal Direttore Amministrativo con voto consultivo;
- d) da tre rappresentanti, eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, per ciascuna delle categorie seguenti: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori, personale tecnico-amministrativo;
- e) da cinque rappresentanti degli studenti;
- f) dal rappresentante del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- g) dal rappresentante del Presidente della Giunta della R.A.S.;
- h) dal Direttore regionale delle entrate per la Sardegna o da un suo rappresentante;
- i) da un rappresentante nominato di concerto tra tutti gli enti finanziatori.

I rappresentanti di cui alle lettere f), g), h) e i) non possono essere docenti universitari o dipendenti dell'Università.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto del Rettore.

3. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre ed approva, sentito il Senato Accademico, il bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio consuntivo;
- c) definisce il piano edilizio di Ateneo e destina ad esso risorse finanziarie, sulla base di un programma pluriennale di sviluppo;
- d) definisce la pianta organica del personale tecnico-amministrativo e provvede alle assegnazioni dei posti di personale alle strutture centrali e periferiche, in base alle effettive esigenze;
- e) approva contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del Direttore Amministrativo, dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori degli altri Centri di spesa ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- f) approva, per quanto di sua competenza, il piano pluriennale di sviluppo elaborato dal Senato Accademico;
- g) conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo;
- h) delibera, su proposta del Senato Accademico, la attivazione e la disattivazione di Dipartimenti, di Centri interdipartimentali e di altre strutture di interesse generale dell'Ateneo;
- i) autorizza la stipula di contratti collettivi decentrati;
- l) assegna le risorse alle associazioni degli studenti per lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive;
- m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti che non siano in contrasto col presente Statuto e con i Regolamenti.

Art. 15

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Università.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Collegio è composto da :

- a) un magistrato della Corte dei Conti, con grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;
- b) un dirigente o funzionario del Ministero del Tesoro;

- c) un dirigente o funzionario del M.U.R.S.T.;
- d) due revisori contabili iscritti nel relativo registro.

4. I componenti del Collegio, fatta eccezione per quelli di cui ai punti b) e c) del comma 3, sono proposti dal Rettore e nominati con suo decreto su designazione del Senato Accademico.

5. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.

Art. 16

Comitato per le pari opportunità

1. L'Ateneo istituisce un Comitato per dare concreta attuazione ai principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

2. Il Comitato ha lo scopo di:

- a) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
- b) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nelle qualifiche nelle quali esse sono sottorappresentate;
- c) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro (condizioni e tempo), l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 17

Difensore civico

1. L'Ateneo istituisce l'ufficio del difensore civico al fine di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si ritengono lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche ommissivi di organi, uffici o singoli soggetti dell'Università di Cagliari.

2. Il difensore civico è un magistrato o un avvocato a riposo, nominato dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, su una terna predisposta dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

3. Il difensore civico dura in carica quattro anni e non è immediatamente riconfermabile. Può essere revocato, con provvedimento del Rettore, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, per motivi di inadempienza o irregolarità nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del difensore civico. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

5. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce le disposizioni per l'organizzazione dell'Ufficio del difensore civico, nonché le modalità per la richiesta del suo intervento.

6. Il difensore civico esercita le sue funzioni d'ufficio o su istanza di studenti presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

7. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano col difensore civico, fornendogli informazioni e copia dei provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, ai sensi della L. 241/90.

8. Il difensore civico invia annualmente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione sull'attività svolta, eventualmente corredata da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che possono discuterla in seduta separata o congiunta.

Art. 18

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria.

2. Il Comitato:

- a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;
- b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;
- c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi e i programmi di edilizia sportiva;
- e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio;
- f) redige una relazione annuale sull'attività svolta, e la trasmette al Consiglio di Amministrazione;
- g) provvede alla diffusione dell'informazione su quanto di propria competenza.

3. Il Comitato è composto:

- a) dal Rettore dell'Università, o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
- b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;
- c) da due studenti eletti in occasione delle elezioni per il rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo;
- d) dal Direttore Amministrativo dell'Università o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.

Il Comitato dura in carica un biennio accademico.

4. Alle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.U.R.S.T., secondo quanto previsto dalla legge, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

Art. 19**Consiglio degli studenti**

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo.

2. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo in materia di:

- a) attività e servizi didattici
- b) diritto allo studio
- c) attività formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. Il Consiglio esprime parere obbligatorio su:

- a) piano di sviluppo universitario
- b) bilancio di Ateneo
- c) determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti
- d) forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse all'erogazione di servizi.

4. Qualora le proposte e i pareri del Consiglio degli studenti non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate.

5. Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nell'Ente regionale per il diritto allo studio e da uno studente per ogni corso di laurea, nominato dagli eletti fra i rappresentanti presenti in ogni corso di laurea.

Almeno due volte all'anno, e comunque quando un terzo dei componenti lo richieda, il Consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

6. Il Consiglio è costituito con Decreto del Rettore, dura in carica due anni e può eleggere, al proprio interno, un presidente ed una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

7. L'attività del Consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dai due terzi dei suoi membri, sottoposto al controllo di legittimità da parte del Consiglio di Amministrazione, ed emanato dal Rettore, sentito il Senato Accademico.

8. L'Amministrazione garantisce al Consiglio degli studenti le strutture necessarie all'espletamento dei suoi compiti.

TITOLO III**STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E LORO ORGANI****Art. 20****Strutture didattiche e di ricerca**

1. Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività didattiche e di ricerca, l'Ateneo si articola in:

Facoltà

Corsi di Laurea, di Diploma e di Dottorato

Scuole di Specializzazione

Aree scientifico-disciplinari

Dipartimenti

Centri di ricerca e di servizio

Altre strutture previste dal presente Statuto.

Art. 21**Facoltà**

1. Le Facoltà sono le strutture primarie per il coordinamento e l'organizzazione dell'attività didattica dei corsi di studio afferenti.

2. Le Facoltà sono le strutture di appartenenza per i professori e per i ricercatori.

3. Le Facoltà dell'Università sono indicate nella Tabella A allegata al presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo.

4. Nelle Facoltà comprendenti più corsi di laurea e/o di diploma (nel seguito indicati come Corsi di studio) sono istituiti i Consigli di Corso di laurea e i Consigli di Corso di diploma, in corrispondenza dei predetti corsi.

5. Nelle Facoltà comprendenti un solo Corso di studio il Consiglio di Facoltà di cui al successivo art. 22 assume anche le competenze del Consiglio di Corso di studio.

6. Presso una o più Facoltà possono essere istituite Scuole di specializzazione e Corsi di perfezionamento post-laurea.

7. Quando più Facoltà concorrano alla costituzione di un Corso di studio, il Regolamento didattico di Ateneo definisce le competenze delle Facoltà interessate, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo Statuto al Consiglio del corso stesso.

8. Al fine di gestire le risorse destinate all'attività didattica le Facoltà possono costituire un centro di servizi di Facoltà, che disponga di locali, beni e personale, secondo quanto previsto dal successivo art. 42.

9. Sono organi necessari della Facoltà:

- il Consiglio di Facoltà

- il Preside.

10. Al fine di rendere più funzionale ed aumentare l'efficienza del Consiglio, nel regolamento di Facoltà può essere prevista la costituzione di un comitato di presidenza, composto da personale docente facente parte del Consiglio di Facoltà, con compiti di coordinamento e di istruttoria degli argomenti da discutere.

Il Consiglio di Facoltà, con maggioranza assoluta dei suoi membri, e con voto limitato, può delegare a tale comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le modalità di esercizio della delega. La delega concessa perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato del Preside.

Art. 22

Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto

- a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori della Facoltà;
- b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo;
- c) da almeno due rappresentanti degli studenti per ogni anno di corso o per ogni corso di laurea, e comunque in misura non inferiore al 15% delle altre componenti, prevalendo la situazione più favorevole, eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Consiglio di Facoltà

- a) formula il piano pluriennale di sviluppo della Facoltà, valutate le proposte dei Consigli di Corso di studio per gli aspetti didattici, e sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di Dipartimento e i Consigli di Area interessati;
- b) propone al Senato Accademico, per quanto di propria competenza, modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, anche sulla base delle proposte dei Consigli di Corso di studio interessati, e comunque acquisito il loro parere;
- c) procede alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, sentiti i Consigli di Corso di studio e di Dipartimento cui le discipline afferiscono;
- d) procede alla destinazione di posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore e formula la richiesta di messa a concorso;
- e) effettua le chiamate dei professori vincitori di concorso, secondo le norme vigenti e sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di Dipartimento, di Corso di studio e di Area scientifico-disciplinare interessati;
- f) coordina e presenta al Senato Accademico le proposte di copertura degli insegnamenti vacanti formulate dai Consigli di Corso di studio, sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di Area interessati;
- g) approva il piano predisposto dal Preside per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Facoltà, anche attribuendoli ai diversi Corsi di studio e/o a idonee strutture abilitate alla spesa;
- h) attiva gli opportuni rapporti con i Dipartimenti che forniscono il supporto scientifico e organizzativo alle attività dei corsi di studio;
- i) approva la relazione annuale sull'attività didattica della Facoltà predisposta dal Preside sulla base delle relazioni dei Consigli dei Corsi di studio;
- l) verifica il buon andamento delle attività didattiche;
- m) esamina le proposte della Commissione paritetica di cui al successivo art. 30;
- n) esprime pareri su tutti gli argomenti che gli organi di governo centrali ritengano opportuno sottoporli;
- o) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di Facoltà, di cui al successivo art. 63, secondo le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo;
- p) elegge il Preside di Facoltà;

q) esercita ogni altra attribuzione che sia ad esso demandata dalle vigenti disposizioni di legge che non contrastino con quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. Su alcune materie il Consiglio di Facoltà delibera in composizione ristretta. In particolare sugli argomenti di cui alle lettere d) e e) del comma 2 e su tutte le questioni attinenti alle singole persone delibera nella composizione limitata alla categoria corrispondente e a quelle superiori. Per quanto riguarda le questioni di cui alla lettera f) delibera nella composizione limitata alle categorie degli aventi titolo.

Ai fini del computo del numero legale, i professori fuori ruolo, i ricercatori non confermati e le rappresentanze sono computati solo se presenti.

4. Il Consiglio di Facoltà può delegare ai Consigli di Corso di studio la competenza su alcune materie.

Art. 23

Preside di Facoltà

1. Il Preside di Facoltà è eletto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive, dal Consiglio di Facoltà nella sua composizione più ampia tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. E' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.

2. Per l'elezione del Preside il Consiglio di Facoltà è convocato e presieduto dal decano dei professori ordinari.

3. Il Preside rappresenta la Facoltà ed è membro di diritto del Senato Accademico.

4. Il Preside

a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà;

b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Facoltà;

c) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che si svolgono nella Facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;

d) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di Facoltà il piano di utilizzo dei fondi assegnati alla Facoltà;

e) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di Facoltà la relazione annuale sulle attività didattiche di cui al precedente articolo;

f) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalle vigenti disposizioni di legge che non siano in contrasto con quanto espressamente stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti.

5. Il Preside può designare tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un preside vicario che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il preside vicario è nominato dal Rettore.

Art. 24

Corsi di laurea e Corsi di diploma

1. I Corsi di laurea e i Corsi di diploma sono strutture determinate ai sensi degli artt. 9 e 11 della L. 19.11.1990, n. 341, finalizzate al conseguimento rispettivamente del diploma di laurea (DL) e del diploma universitario (DU).

2. I Corsi di laurea e di diploma dell'Università sono indicati nell'Allegato A al presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo.

3. Sono organi dei Corsi di laurea e di diploma:

- il Consiglio di Corso di studio
- il Presidente.

Art. 25

Consiglio di Corso di studio (CCS)

1. Il Consiglio di Corso di studio è composto

- a) dai professori e dai ricercatori che svolgono attività didattica nell'ambito di discipline previste nel piano di studio relativo, compresi i titolari di contratti sostitutivi;
- b) da un rappresentante del personale dell'area tecnica o delle biblioteche eletto secondo norme contenute nel Regolamento Generale di Ateneo;
- c) da un rappresentante degli studenti per ogni anno di corso e, in ogni caso, da un numero di studenti pari almeno al 15% del totale delle altre componenti.

2. I professori e i ricercatori che svolgono attività nell'ambito di più Corsi di studio optano per l'afferenza ad un solo Consiglio ai fini del numero legale, mantenendo il diritto di partecipare con diritto di voto anche agli altri Consigli di Corso di studio.

3. Il Consiglio di Corso di studio

- a) provvede alla organizzazione dell'attività didattica;
- b) stabilisce i contenuti minimi del Corso di studio e li ripartisce fra i singoli corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro;
- c) adotta nuove modalità didattiche, anche mediante l'utilizzazione di docenti per insegnamenti diversi da quelli di cui sono titolari, nei limiti previsti dalla legislazione vigente;
- d) propone al Consiglio di Facoltà l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori in modo da ripartire equamente il carico didattico, fatti salvi i diritti dei professori e dei ricercatori previsti dalla legislazione vigente; può servirsi a tal fine anche della collaborazione dei Consigli di Area, in modo da coordinare eventuali compiti di professori e ricercatori presso altri Corsi di studio;
- e) predispone e presenta al Consiglio di Facoltà il piano di copertura degli insegnamenti vacanti, nonché le richieste di professori a contratto;
- f) propone al Consiglio di Facoltà il conferimento di supplenze per la copertura degli insegnamenti privi di titolare e necessari per il corretto funzionamento del Corso di studio; a tal fine può servirsi della collaborazione dei Consigli di Area;
- g) presenta al Consiglio di Facoltà richieste in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riferimento al personale docente e ricercatore, nonché richieste per l'attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento didattico di Ateneo;
- h) formula richieste di finanziamento per l'attività didattica, compresi i viaggi di istruzione e le escursioni;
- i) predispone e presenta al Consiglio di Facoltà proposte di modifica allo Statuto, al Regolamento Generale d'Ateneo e al Regolamento didattico, per quanto di competenza;
- l) predispone per il Consiglio di Facoltà le relazioni sull'attività didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti alla attività valutativa;
- m) esprime parere al Senato Accademico sul riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero;
- n) formula al Consiglio di Facoltà e agli altri organi di governo proposte e pareri in merito a tutto quanto attiene al Corso di studio;

- o) definisce e rende pubblici l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento degli studenti e delle attività di tutorato;
- p) delibera in merito ai piani di studio, ai trasferimenti, ai passaggi, alla convalida di esami e su eventuali domande degli studenti attinenti il curriculum degli studi;
- q) organizza l'attività di tutorato per gli studenti iscritti al corso;
- r) esamina le proposte della Commissione paritetica di cui all'art. 30 del presente Statuto;
- s) formula proposte per l'istituzione di borse di studio;
- t) elegge il Presidente del Consiglio di Corso di studio;
- u) delibera un proprio Regolamento secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo; il Regolamento può prevedere l'articolazione del consiglio di Corso di studio in consigli di indirizzo;
- v) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da disposizioni di legge che non siano in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti e quelle che siano ad esso delegate dal Consiglio di Facoltà.

4. Su alcune materie il Consiglio di Corso di studio delibera in composizione ristretta, o con voto limitato ad alcune categorie. In particolare, fermo restando la composizione allargata, sui punti b), c), d), e), f) del comma 3 hanno diritto di voto i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori; su tutte le questioni attinenti alle singole persone il Consiglio delibera nella composizione limitata alla categoria corrispondente e a quelle superiori.

Art. 26

Presidente del Consiglio di Corso di studio

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di studio è eletto dal Consiglio, nella sua composizione più ampia, tra i professori di ruolo afferenti, dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Per l'elezione del Presidente il Consiglio è convocato dal Decano dei professori ordinari.

2. Il Presidente del Consiglio di Corso di studio

- a) convoca e presiede il Consiglio di Corso di studio;
- b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio;
- c) nomina le commissioni per gli esami di profitto relativi ad insegnamenti attribuiti ai professori afferenti al Corso di studio e le commissioni per gli esami di laurea o di diploma, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e sulla base di criteri definiti dal Consiglio;
- d) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che si svolgono nel Corso di studio, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza.

Art. 27

Scuole di specializzazione

1. Presso una o più Facoltà o presso uno o più Dipartimenti possono essere istituite Scuole di specializzazione.

2. L'attività di specializzazione finalizzata al conseguimento del titolo di Diploma di specializzazione (DS) è compito esclusivo dell'Università.

3. Le Scuole di specializzazione dell'Università sono indicate nella Tabella B allegata al presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo.

4. Le Scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti interessati, con decreto del Rettore, in conformità al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo previsto dall'art. 13, comma 4, lettera a) del presente Statuto, previa delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Le Scuole di specializzazione svolgono la loro attività con autonomia didattica e organizzativa nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.

5. Sono organi della Scuola di specializzazione il Direttore e il Consiglio.

6. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola. E' eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il Consiglio della Scuola di specializzazione è composto da tutti i professori incaricati di insegnamento (per affidamento o per contratto) e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 28

Corsi di perfezionamento post-laurea

1. I corsi di perfezionamento post-laurea sono istituiti, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti interessati, con decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, e svolgono la loro attività con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.

2. Le modalità per il funzionamento dei corsi di perfezionamento post-laurea sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel Regolamento didattico di Ateneo.

3. I corsi di perfezionamento post-laurea vengono affidati, di norma, al Dipartimento cui afferisce la maggior parte dei docenti.

4. Sono organi del corso di perfezionamento post-laurea il direttore e il consiglio.

5. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento del corso ed è eletto dal consiglio fra i professori di ruolo che ne fanno parte. Il Consiglio del corso di perfezionamento post-laurea è composto da tutto il personale docente che vi svolge attività didattica.

Art. 29

Dottorati di ricerca

1. L'Università istituisce ed organizza i corsi di Dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con il Regolamento didattico di Ateneo.

2. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del corso di dottorato sono assegnate al Dipartimento presso cui viene svolta l'attività dei dottorandi.

3. I Dottorati di ricerca dell'Università sono indicati nella Tabella C allegata al presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 30

Commissione paritetica per la valutazione della didattica

1. Presso ciascuna Facoltà è istituita una commissione paritetica con il compito di valutare l'efficacia della organizzazione didattica, anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi Corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra Facoltà e servizi centrali, nonché il funzionamento dei servizi di tutorato.

2. La commissione paritetica è presieduta dal Preside o da un suo delegato ed è composta per metà da professori e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà. La composizione e il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Facoltà, di cui al successivo art. 63.

3. La Commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attività didattica e formula proposte idonee a superare eventuali difficoltà. La relazione, comprensiva di tutti gli orientamenti emersi, deve essere presentata al Preside e obbligatoriamente discussa dal Consiglio di Facoltà prima dell'inizio dell'anno accademico successivo.

4. Analoghe Commissioni possono essere istituite dai Consigli di Corso di studio.

Art. 31

Osservatorio sull'attività didattica

1. L'Osservatorio per la didattica è diretta emanazione delle Commissioni paritetiche costituite all'interno delle Facoltà ed è formato da un docente e da uno studente per ogni Facoltà dell'Ateneo, eletti dai rispettivi Consigli di Facoltà tra i propri componenti facenti parte delle Commissioni paritetiche. L'Osservatorio elegge al suo interno un coordinatore.

2. L'Osservatorio valuta l'efficacia dell'azione didattica dei Corsi di studio e della sua organizzazione. Identifica eventuali problemi di coordinamento e fruizione dei servizi offerti agli studenti, e li segnala agli organismi competenti.

3. L'Osservatorio ha altresì compiti propositivi nei confronti delle strutture didattiche e degli organi di governo dell'Ateneo ivi compresi l'orientamento e il tutorato.

4. L'Osservatorio cura inoltre, per la parte di propria competenza, i rapporti con gli enti preposti all'attuazione del diritto allo studio.

5. L'Osservatorio presenta annualmente al Senato Accademico la relazione sullo stato dell'attività didattica.

Art. 32**Aree scientifico-disciplinari**

1. L'Area scientifico-disciplinare (di seguito denominata anche Area) ha il compito di provvedere al coordinamento scientifico e di riunire in uno stesso ambito le competenze necessarie per l'attività didattica di discipline afferenti a settori affini o contigui.

2. Ciascun professore o ricercatore, sulla base del settore scientifico-disciplinare di inquadramento o della disciplina di nomina, afferisce all'Area scientifico-disciplinare in cui il settore o la disciplina sono compresi.

3. Le aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono indicate nella Tabella E allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo, che definisce anche le modalità di revisione della Tabella.

4. Sono organi dell'Area scientifico-disciplinare:

- il Consiglio di Area
- il Coordinatore.

Art. 33**Consiglio di Area scientifico-disciplinare**

1. Il Consiglio di Area è un organo consultivo e propositivo costituito da tutti i professori e i ricercatori afferenti all'Area.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Area il rappresentante in Senato Accademico dell'aggregazione di cui l'Area fa parte.

Il rappresentante in Senato Accademico è tenuto ad acquisire il parere dei Consigli di Area sulle questioni di rilevanza per tali Aree.

2. Il Consiglio di Area

a) elegge, secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, la commissione scientifica -composta da professori di prima fascia, di seconda fascia e da ricercatori- per l'esame delle richieste di finanziamento per la ricerca nell'ambito della quota attribuita all'Area dal Senato Accademico;

b) elabora proposte di sviluppo globale dei settori e delle discipline afferenti all'Area e propone agli organi accademici di governo le iniziative organizzative e finanziarie per realizzarle;

c) predispone annualmente un consuntivo globale delle ricerche svolte nel suo ambito;

d) esprime alle Facoltà ed agli organi di governo le esigenze di posti di ruolo relativi a discipline dell'Area, posti da attribuirsi alle Facoltà, ma necessari per lo sviluppo scientifico e per l'espletamento della didattica relativa a settori scientifico-disciplinari afferenti all'Area;

e) esprime pareri, su richiesta delle Facoltà, relativamente alla destinazione dei posti di ruolo, alla richiesta di bando di concorso e alle chiamate per discipline dell'Area;

f) esprime pareri, su richiesta delle Facoltà o dei Consigli di Corso di studio, relativamente all'attribuzione di supplenze e affidamenti a docenti dell'Area;

g) elegge tra i componenti dell'Area un Coordinatore.

Art. 34**Coordinatore di Area scientifico-disciplinare**

1. Il Coordinatore di Area rappresenta l'Area nell'Ateneo, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Area e cura l'attuazione delle delibere. Il Coordinatore è tenuto a convocare l'Area, quando ciò venga richiesto dal rappresentante in Senato Accademico.

2. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio di Area tra i suoi componenti, dura in carica tre anni accademici e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.

Art. 35**Dipartimenti**

1. I Dipartimenti sono strutture organizzative di uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca.

2. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e i ricercatori, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone del personale tecnico-amministrativo occorrente per il suo funzionamento, assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione.

4. Al Dipartimento è assegnato un segretario amministrativo. L'incarico di segretario amministrativo è attribuito dal Direttore Amministrativo

5. Il Dipartimento:

a) promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;

b) collabora con le Facoltà ed i Corsi di studio per l'espletamento dell'attività didattica dei docenti e ricercatori afferenti, mettendo a disposizione, quando previsto, mezzi, strutture e personale;

c) organizza e mette a disposizione dei docenti e ricercatori servizi e strutture comuni per il migliore espletamento dell'attività didattica e di ricerca;

d) gestisce, per gli aspetti amministrativi e contabili, tutti i fondi assegnati al Dipartimento o, a qualunque titolo, a singoli o a gruppi di docenti afferenti;

e) promuove l'istituzione di dottorati di ricerca e ne assicura il funzionamento anche per gli aspetti amministrativi;

f) è sede di espletamento di attività di consulenza, di ricerca e di servizio su convenzioni e contratti;

g) può promuovere, anche in collaborazione con altre strutture, la costituzione di centri di servizio alla cui gestione contribuisce fornendo di norma personale e mezzi.

6. Per l'attivazione di un Dipartimento occorre un numero di professori e di ricercatori non inferiore a 20, secondo le norme specificate nel Regolamento Generale di Ateneo. Per particolari esigenze di organizzazione della ricerca il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può consentire la costituzione di Dipartimenti con un numero di unità anche inferiore a 20, ma comunque non al di sotto di 12. In tali situazioni l'Ufficio di Segreteria di Dipartimento può essere comune a più Dipartimenti.

Un Dipartimento deve essere disattivato, con Decreto del Rettore, quando il numero di professori e di ricercatori scenda al di sotto di 12 per tre anni accademici consecutivi.

7. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni secondo modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, che ne indicherà i possibili livelli di autonomia in rapporto agli altri organi del Dipartimento, ferma restando la garanzia del funzionamento dei servizi generali.

8. I Dipartimenti dell'Ateneo sono indicati nella Tabella D allegata al presente Statuto.

9. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio
- b) il Direttore
- c) la Giunta.

Art. 36

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto:

- a) da tutti i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari a un terzo del personale stesso, fino ad un massimo del dieci per cento del personale docente e ricercatore;
- c) da un rappresentante degli studenti iscritti a dottorati di ricerca e da un rappresentante degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione le cui attività si svolgono presso il Dipartimento.

Il segretario amministrativo partecipa alle sedute con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

2. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di competenza del Consiglio saranno stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Consiglio:

- a) approva il piano annuale e la relazione consuntiva delle ricerche del Dipartimento;
- b) stabilisce le norme generali per la gestione e l'utilizzazione delle strutture, dei servizi e dei fondi comuni, e per l'attribuzione dei compiti al personale tecnico e ausiliario assegnato al Dipartimento;
- c) approva i bilanci preventivi, consuntivi e le relative variazioni;
- d) delibera l'autorizzazione all'acquisto di apparecchiature e servizi impegnativi per la gestione e/o di notevole importo finanziario, secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- e) approva la stipula di convenzioni e contratti;
- f) può istituire al proprio interno centri di studio;
- g) formula agli organi competenti richieste di personale, di fondi e di locali;
- h) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento del Dipartimento di cui al successivo art. 63, secondo le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo;
- i) esercita ogni altra attribuzione demandatagli da disposizioni di legge che non siano in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti.

4. Il Consiglio può delegare a favore della Giunta alcune delle proprie competenze.

Art. 37**Direttore di Dipartimento**

1. Il Direttore di Dipartimento è un professore di ruolo a tempo pieno, eletto dal Consiglio nella composizione più allargata, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive. E' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.

2. Il Direttore è l'organo esecutivo del Dipartimento e lo rappresenta nei confronti degli altri organi dell'Ateneo e dell'esterno.

3. Il Direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
- b) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature assegnati al Dipartimento per le esigenze dell'attività didattica;
- c) provvede, nell'ambito delle direttive generali di spesa impartite dal Consiglio, all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Dipartimento, fatta salva l'autonomia dei docenti nella gestione dei fondi di ricerca e autorizza i pagamenti sui fondi gestiti dal Dipartimento.
- d) vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi e dei regolamenti;
- e) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dalle leggi.

4. Il Direttore provvede autonomamente, senza l'approvazione del Consiglio, a tutte le spese al di sotto del limite stabilito, per ogni singola spesa, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Il direttore designa tra i professori di ruolo un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore.

Art. 38**Giunta di Dipartimento**

1. La Giunta è composta dal Direttore e da rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce i limiti di variabilità delle dimensioni della Giunta anche in relazione alla consistenza numerica del Dipartimento, fermo restando che le quattro categorie suddette devono essere rappresentate.

Partecipa alle riunioni della giunta, senza diritto di voto, il segretario amministrativo, con compiti di segretario verbalizzante.

2. La Giunta:

- a) predisporre annualmente le richieste di finanziamento e di personale tecnico-amministrativo necessari per lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca nell'ambito del Dipartimento e le sottopone all'approvazione del Consiglio;
- b) presenta al Consiglio il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;
- c) può deliberare spese di interesse generale e di importo rilevante, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel rispetto del bilancio approvato dal Consiglio.

Art. 39**Centri interdipartimentali di ricerca**

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplicino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca.

2. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse di personale, finanziarie e di spazio per il suo funzionamento.

3. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. Le norme del presente Statuto relative ai Dipartimenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai Centri interdipartimentali di ricerca.

5. L'elenco dei Centri interdipartimentali di ricerca è riportato nella Tabella F allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 40**Centri e Consorzi interuniversitari**

1. Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune interesse, il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle strutture interessate e sentito il Senato Accademico, può costituire con più Università, anche straniere, centri e consorzi interuniversitari.

Art. 41**Centri interdipartimentali di servizio**

1. Il Centro interdipartimentale di servizio è una struttura destinata alla gestione di apparecchiature complesse o di servizi di interesse di più Dipartimenti.

2. Il Centro interdipartimentale di servizio (nel resto dell'articolo denominato "Centro") è istituito su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, con Decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Senato Accademico.

3. Il Centro usufruisce delle risorse finanziarie e utilizza il personale, i mezzi e i locali messi a disposizione dai Dipartimenti cui serve. Per l'espletamento delle pratiche amministrative il Centro utilizza uno dei Dipartimenti partecipanti; tale Dipartimento deve essere individuato nella delibera istitutiva del Centro e deve rendersi disponibile a tal fine al momento della costituzione del Centro.

4. Sono organi del Centro:

- a) il Comitato tecnico-scientifico
- b) il Presidente
- c) il Direttore

5. Il Comitato tecnico-scientifico, costituito dai professori e dai ricercatori designati dalle strutture partecipanti al Centro, ha i compiti seguenti:

- a) stabilisce le norme generali per la gestione e l'utilizzazione delle strutture, dei servizi e dei fondi comuni, e per l'attribuzione dei compiti al personale tecnico e ausiliario assegnato;
- b) approva il piano di attività del Centro;
- c) approva il piano di utilizzazione dei fondi;
- d) predispose le richieste di fondi e personale ai Dipartimenti cui fa capo.

6. Il Presidente è un professore di ruolo a tempo pieno eletto dal Comitato tecnico-scientifico al proprio interno e dura in carica 3 anni.

7. I compiti e le modalità di designazione del Direttore vanno precisati nella delibera istitutiva del Centro.

Art. 42

Centri di servizio di Facoltà

1. Il Centro di servizio di Facoltà è una struttura per la gestione dei fondi assegnati ad una Facoltà.

2. Il Centro di servizio di Facoltà (nel resto dell'articolo denominato Centro di Facoltà), è istituito su proposta del Consiglio di Facoltà, con Decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio di Facoltà, e, ove previsto in base all'art. 21, comma 10, il Comitato di Presidenza della Facoltà;
- b) il Presidente, che si identifica nel Preside di Facoltà o in un suo delegato.

4. Il Centro usufruisce delle risorse finanziarie ad esso destinate e utilizza il personale, i mezzi ed i locali, messi a disposizione dalla Facoltà.

5. Il Centro gode di autonomia amministrativa e finanziaria.

Art. 43

Centri di servizio di Ateneo

1. Il Centro di servizio di Ateneo è una struttura destinata alla gestione di servizi di interesse generale dell' Ateneo, dotata di autonomia finanziaria-contabile.

2. Il Centro di servizio di Ateneo, nel resto dell'articolo denominato Centro, è istituito, con Decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Senato Accademico.

3. Nella delibera di istituzione devono essere definiti gli organi di gestione prevedendo in particolare un organo rappresentativo delle strutture didattiche e scientifiche interessate con compiti di programmazione, di indirizzo e di coordinamento. Nell'atto costitutivo dovranno altresì essere indicate modalità di elezione e compiti delle cariche elettive.

4. Il Centro utilizza risorse finanziarie assegnate dal Senato Accademico nell'ambito delle disponibilità di bilancio d'Ateneo. Dispone altresì di personale tecnico-amministrativo assegnato su delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Centro presenta annualmente un programma dettagliato a giustificazione delle richieste finanziarie e di personale.

Art. 44

Orto Botanico, musei ed archivi

1. L'Orto Botanico provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio vegetale dell'Università necessario per la ricerca e la didattica e suscettibile di fruizione pubblica.

2. L'Orto Botanico è annesso al Dipartimento cui afferisce la maggior parte del personale docente dei settori scientifico-disciplinari della botanica.

3. L'Università assicura per la gestione dell'Orto Botanico, compatibilmente con le proprie disponibilità, personale, finanziamenti e strutture adeguati allo svolgimento dei compiti istituzionali e promuove, di concerto con le strutture didattiche e scientifiche interessate, l'arricchimento del suo patrimonio.

4. L'Università promuove la valorizzazione del patrimonio di interesse storico presente nei Dipartimenti e raccolto in musei, in collezioni scientifiche ed archivi, assicurando finanziamenti e personale compatibilmente con le proprie disponibilità ed in funzione del valore della struttura e della fruibilità pubblica.

5. Per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico, dei musei, delle collezioni e degli archivi di cui al presente articolo, l'Università può stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni locali e con Enti pubblici.

6. Per l'eventuale costituzione di Centri di servizio riguardanti le strutture di cui al presente articolo si dovrà far riferimento agli articoli 41 e 43 di questo Statuto.

Art. 45

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche, gli archivi e i centri di documentazione dell'Università, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione.

2. Al sistema è preposta una "Commissione di Ateneo per i servizi bibliotecari e documentari" (CAB) con compiti di coordinamento e indirizzo, composta dal Presidente (Rettore o suo delegato), dai rappresentanti delle Facoltà nominati tra i professori di ruolo e ricercatori, dai coordinatori di biblioteca e da una rappresentanza degli studenti nominata dal Consiglio degli studenti. Il coordinamento dei servizi bibliotecari è affidato a un ufficio centrale di Ateneo.

3. Il sistema bibliotecario dell'Ateneo si articola in:

- biblioteche di area
- biblioteche di settore.

4. Il Regolamento Generale di Ateneo definisce le caratteristiche minime delle biblioteche e i servizi che devono erogare.

5. Le biblioteche di area sono istituite, su proposta di Dipartimenti e/o Facoltà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentita la commissione di cui al precedente comma 2. Costituiscono centri di servizio dotati di autonomia finanziaria e contabile.

6. Gli organi delle biblioteche di area sono:

- il Presidente
- il Consiglio di biblioteca
- il Direttore di biblioteca.

7. Il Consiglio di biblioteca e l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento. E' composto dal Presidente, dal Direttore, da rappresentanti delle strutture afferenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo della biblioteca, designati secondo modalità precisate nell'atto di costituzione della biblioteca, tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento Generale di Ateneo.

8. Il Presidente è eletto tra i professori di ruolo membri del Consiglio, dal Consiglio stesso, con il compito di convocare e presiedere il Consiglio, curare l'attuazione delle sue delibere, rappresentarlo presso gli organi universitari.

9. Il Direttore di biblioteca è un bibliotecario avente i requisiti previsti dalla normativa vigente, nominato su proposta del Consiglio di Amministrazione. E' l'organo di gestione della biblioteca.

10. Il Consiglio di biblioteca propone il Regolamento di biblioteca nelle forme previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

11. Le biblioteche di settore funzionano presso uno o più Dipartimenti, che le gestiscono direttamente.

Art. 46

Autonomia delle strutture didattiche e di ricerca

1. Tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e contabile relativi a fondi destinati alla ricerca ed alla didattica sono effettuati nell'ambito dei Dipartimenti e degli altri centri autonomi di spesa che forniscono supporto alla ricerca ed alla didattica.

2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità stabilisce le norme per l'amministrazione nell'ambito dei centri di spesa in accordo con le norme contenute nel presente Statuto e nel D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, escludendo in ogni caso l'estensione delle attribuzioni della dirigenza alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. L'organizzazione del lavoro del personale tecnico e amministrativo che collabora alla ricerca ed all'insegnamento dovrà essere coerente con il rispetto dell'autonomia didattica e scientifica delle strutture e con la libertà di ricerca e di insegnamento dei docenti e ricercatori, escludendosi anche in quest'ambito l'estensione delle attribuzioni della dirigenza alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

TITOLO IV**RAPPORTI CON L'ESTERNO E RISORSE****Art. 47****Rapporti con l'esterno**

1. I rapporti dell'Università con l'esterno, ivi comprese le prestazioni a pagamento per conto terzi, sono disciplinati e posti in essere in base al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. I contratti e le convenzioni previsti dal Regolamento devono riguardare attività coerenti e compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali di ricerca e di didattica.

3. Per le prestazioni socio-sanitarie l'Università stipula apposite convenzioni con enti pubblici e privati, ai sensi della normativa vigente.

4. L'Università identifica, e preferenzialmente utilizza, modelli gestionali, amministrativi e sanitari che consentano prestazioni altamente qualificate e coerenti con le proprie funzioni istituzionali.

Art. 48**Comitato Risorse di Ateneo (CRA)**

1. Al fine di promuovere e programmare l'acquisizione di risorse finanziarie derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca, didattiche, professionali e di consulenza da parte dell'Università, è costituito il Comitato Risorse di Ateneo (CRA).

2. Il Comitato Risorse di Ateneo:

a) acquisisce e divulga informazioni sulle attività svolte da tutto l'Ateneo, anche al fine di valorizzare i risultati;

b) coordina le prestazioni che possono essere rese per l'esterno dalle strutture dell'Ateneo;

c) svolge attività promozionali per tali prestazioni;

d) fornisce supporto e consulenza alle strutture che operano in collaborazione con Enti pubblici e privati.

3. Il Comitato, a cui partecipa il responsabile dell'Area Finanze, è costituito dai Coordinatori delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 34, ed è presieduto dal Rettore o da un suo delegato.

4. Il Comitato presenta annualmente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione la relazione sulle attività di ricerca e di consulenza da esso coordinate.

Art. 49**Consorzi e Società**

1. Per la gestione di una o più attività rientranti nei fini istituzionali dell'Ateneo, su proposta di una o più strutture didattiche e/o scientifiche, possono essere costituiti, sentito il CRA e con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, Consorzi e Società Consortili.

2. Negli Statuti dei Consorzi e delle Società Consortili, che dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, dovrà espressamente prevedersi:

- a) la partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale con l'apporto di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e servizi;
- b) le norme per la destinazione degli utili netti e per il ripiano delle perdite;
- c) le quote di partecipazione dei singoli consorziati;
- d) il limite di partecipazione dell'Università in misura non superiore al 50% del fondo consortile o del capitale sociale;
- e) norme di salvaguardia per l'Università in occasione di aumenti del fondo consortile o del capitale sociale;
- f) l'espresso esonero per l'Università da forme di contribuzione in denaro;
- g) le forme di rappresentanza dell'Università.

3. I Consorzi e le Società Consortili si doteranno di propri regolamenti..

4. Per l'esercizio di attività imprenditoriali rientranti nei propri fini istituzionali l'Università può, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, partecipare a società di capitali, anche promuovendone la costituzione con altri soggetti pubblici e/o privati.

5. Con apposito regolamento verranno disciplinate le modalità di costituzione e partecipazione alle società di capitali prevedendo il conferimento di beni in natura e di crediti.

Art. 50 Azienda speciale

1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'Università, costituito per l'esercizio e/o la gestione, in forma imprenditoriale, di attività di ricerca, didattiche o di servizi, aventi particolare rilevanza istituzionale.

2. L'Azienda speciale opera con autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Nella gestione ha l'obbligo del rispetto del principio di equilibrio economico fra i costi ed i ricavi dell'esercizio, compresi i trasferimenti.

3. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Art. 51 Policlinico Universitario

1. Il Policlinico Universitario è azienda dell'Università ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D. Lgs. N° 502 del 30.12.92 e successive modificazioni e integrazioni, recante Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n° 421".

2. Lo statuto del Policlinico Universitario, predisposto ai sensi della normativa riportata nel Decreto Legislativo succitato su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sarà inserito nel presente Statuto come Titolo IX.

TITOLO V**UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA****Art. 52****Amministrazione**

1. Fermo restando il principio previsto all'art. 1 punto 1, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative a criteri di economicità, di efficacia e di semplificazione.

2. L'Ateneo ha una gestione finanziaria unitaria, articolata nell'ambito di centri di spesa.

3. L'Amministrazione centrale è costituita in centro di gestione autonoma, sotto la responsabilità del Direttore Amministrativo.

4. Hanno piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio i Dipartimenti, i Centri di Servizio di Ateneo, i centri di servizio delle Facoltà e le Biblioteche di area: il bilancio di queste strutture fa parte integrante del bilancio consolidato dell'Ateneo.

5. Hanno autonomia di spesa i Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Servizio. Il loro bilancio si allega a quello del Dipartimento cui è affidata la loro gestione.

Art. 53**Ordinamento dell'Amministrazione Centrale**

1. L'Amministrazione centrale è ordinata secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore d'intesa con il Direttore Amministrativo, sentito il Senato Accademico.

2. Il regolamento, nel definire le strutture operative, compresi gli uffici di livello dirigenziale ed i relativi compiti, si uniforma ai principi del presente Statuto ed al D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 54**Direttore Amministrativo**

1. Il Direttore Amministrativo è responsabile dell'amministrazione centrale ed esplica attività di indirizzo, di gestione, di direzione e di coordinamento del personale tecnico-amministrativo, nei limiti di cui all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Direttore Amministrativo è responsabile della legittimità, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ateneo.

3. L'incarico di Direttore Amministrativo è conferito per un triennio con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, ad un dirigente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'incarico può essere revocato, su proposta del Rettore, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità e/o inefficienza nell'attività amministrativa.

5. Spettano, in particolare, al Direttore Amministrativo le seguenti funzioni:

- a) stipulare i contratti e sottoscrivere le convenzioni non compresi tra quelli attribuiti al Rettore, ai Direttori di Dipartimento o ai responsabili degli altri Centri di spesa ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- b) curare l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo anche sulla base di specifici progetti;
- c) organizzare gli uffici dell'amministrazione centrale e assumere gli atti di gestione finanziaria;
- d) adottare gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, compresa la mobilità interna sulla base dei carichi di lavoro e degli obiettivi fissati dagli organi di governo e provvedere all'attribuzione al personale dei trattamenti economici accessori, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi;
- e) promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere, sulla base degli indirizzi e deliberati del Consiglio di Amministrazione;
- f) coordinare le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla L. 7.8.1990, n. 241;
- g) verificare e controllare le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- h) richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- i) esercitare inoltre tutte le competenze a lui attribuite dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

6. Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Rettore e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo.

Art. 55

Funzioni dirigenziali

1. I dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo nell'osservanza delle rispettive competenze ed organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture di cui sono responsabili, sulla base di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici di livello dirigenziale o di coordinamento generale sono individuati con apposito provvedimento del Rettore, rispettivamente:

- per la dirigenza in conformità al regolamento predisposto dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- per le funzioni di coordinamento generale dell'amministrazione centrale, su proposta del Direttore Amministrativo sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;

- per le funzioni di coordinamento generale delle attività tecniche connesse con la ricerca e l'insegnamento, dal Rettore con ratifica del Senato Accademico, sentiti il Direttore Amministrativo e il Consiglio di Amministrazione.

3. L'Università di Cagliari riconosce il diritto dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo ad un trattamento economico accessorio in relazione a responsabilità, funzioni e condizioni di lavoro particolari, preventivamente definite dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle norme vigenti.

L'attribuzione dei trattamenti economici accessori, per quanto riguarda il Direttore Amministrativo e gli altri dirigenti, è competenza del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi specifici e dall'art. 24 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 56

Pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. L'Università, nell'ambito della sua autonomia, adotta la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, con Decreto del Rettore e su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. La pianta organica, redatta tenendo conto delle esigenze di tutte le strutture dell'Ateneo e sulla base degli effettivi carichi di lavoro, è soggetta a revisione periodica, con cadenza al massimo triennale, secondo le modalità indicate nel comma 1 del presente articolo.

Art. 57

Accesso alle qualifiche di dirigente

1. L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene per concorso sulla base della normativa vigente.

Art. 58

Nucleo di valutazione

1. L'Ateneo istituisce un nucleo di valutazione interna con il compito di raccogliere elementi per la verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo di valutazione propone all'approvazione degli organi di governo i criteri e le modalità per l'individuazione dei parametri utili alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, anche in base alle indicazioni legislative e utilizzando, ove possibile, parametri analoghi a quelli adottati a livello nazionale. Il nucleo di valutazione è alle dirette dipendenze del Rettore e sovraintende, con la collaborazione di tutte le strutture dell'Ateneo e dell'Osservatorio sull'attività didattica, all'aggiornamento degli indicatori previsti e approvati dagli organi di governo. Il nucleo di valutazione invia annualmente una relazione sugli elementi raccolti al Rettore, che la trasmette agli organi di governo. Il nucleo di valutazione può altresì far pervenire al Rettore suggerimenti motivati di modifica delle procedure di gestione e delle norme regolamentari e statutarie.

3. Il nucleo di valutazione è composto da un dirigente dell'Amministrazione Universitaria e da quattro esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, interni o esterni all'Ateneo. Il nucleo di valutazione è nominato dal Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ed è rinnovato ogni tre anni.

4. Il Regolamento Generale di Ateneo detta le norme del suo funzionamento.

TITOLO VI

REGOLAMENTI

Art. 59

Autonomia Regolamentare

1. Le norme relative all'organizzazione generale dell'Università, al funzionamento delle strutture e dei servizi, anche per quanto concerne gli aspetti amministrativi, finanziari e di gestione, sono fissate dai Regolamenti di cui ai successivi artt. 60-64 adottati nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6 della L. 9.5.1989, n. 168.

Art. 60

Regolamento Generale di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università.

2. Nel Regolamento Generale di Ateneo sono definiti, in particolare:

- a) le modalità per la elezione delle cariche elettive;
- b) le modalità per la elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
- c) le norme relative alle modalità di convocazione, alla validità delle riunioni e delle delibere degli organi collegiali;
- d) le norme relative alla decadenza dei rappresentanti eletti negli organi accademici;
- e) le modalità di votazione negli organi collegiali;
- f) le modalità di pubblicizzazione e di consultazione delle delibere degli organi collegiali;
- g) i criteri per l'attribuzione dell'autonomia amministrativa e contabile ai centri di cui agli artt. 39, 42, 43, 44 e 45.
- h) le norme quadro relative alla istituzione, all'attivazione e alla disattivazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
- i) le norme quadro relative ai Regolamenti delle strutture periferiche di cui al successivo art. 63;
- k) le modalità per l'istituzione di Scuole di specializzazione, di Corsi di perfezionamento post-laurea e di Dottorati di ricerca;
- l) le modalità di intervento del Difensore civico e le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del suo ufficio;
- m) la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato per le pari opportunità;
- n) le norme relative all'attribuzione delle aree scientifico-disciplinari alle aggregazioni di cui al precedente art. 13;
- o) le norme di adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti di tutto il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
- p) le modalità delle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse all'erogazione dei servizi;
- q) le modalità di revisione delle Aree scientifico-disciplinari;
- r) le norme di funzionamento del Nucleo di valutazione;
- s) la disciplina delle deleghe.

3. Il Regolamento Generale di Ateneo è deliberato, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dal Senato Accademico in composizione allargata, secondo quanto previsto dal precedente art. 13, comma 5.

4. Il Regolamento è emanato dal Rettore ai sensi dell'art. 6 della L. 9.5.1989, n. 168 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del M.U.R.S.T.

Art. 61

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel rispetto dei principi enunciati nel presente Statuto, contiene tutte le norme previste dall'art. 7, comma 8, della L. 9.5.1989, n. 168.

2. Il Regolamento si ispira ai seguenti principi:

- a) pubblicità degli atti;
- b) annualità, unità, universalità, integrità e specificazione dei bilanci;
- c) equilibrio tra le entrate e le spese;
- d) utilizzazione degli stanziamenti finalizzati nel rispetto del vincolo di destinazione;
- e) piena autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali dell'Università;
- f) preferenza per la scelta concorrenziale del contraente;
- g) controllo sull'efficienza e sui risultati di gestione.

3. Il Regolamento è emanato, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico, le Facoltà e i Dipartimenti, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del M.U.R.S.T.

4. Il Regolamento prevede le norme per l'adozione di sistemi di amministrazione telematica.

Art. 62

Regolamento didattico di Ateneo

1. In conformità dell'art. 11 della L. 19.11.1990, n. 341, il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi di cui al precedente art. 6, commi 1, 3, 4, 5 e 7 ed emana direttive in merito a tutti gli argomenti che possono essere oggetto dei regolamenti delle strutture didattiche.

2. Il Regolamento è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento Generale di Ateneo dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al M.U.R.S.T. per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il Regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il Regolamento si intende approvato ed è emanato con Decreto del Rettore.

Art. 63**Regolamenti delle strutture periferiche**

1. I Consigli delle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio deliberano propri regolamenti, a maggioranza assoluta dei componenti ed in conformità al presente Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo e al Regolamento didattico di Ateneo.

2. Tali Regolamenti sono sottoposti al controllo di merito da parte del Senato Accademico e al controllo di legittimità da parte del Consiglio di Amministrazione. Il controllo è esercitato, nel termine perentorio di sessanta giorni, nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i Regolamenti sono emanati con Decreto del Rettore.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 11 della L. 19.11.1990, n. 341 i Regolamenti delle strutture didattiche determinano l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d) della L. 19.11.1990, n. 341.

Art. 64**Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241**

1. Il Regolamento di attuazione della L. 7.8.1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è emanato dal Rettore previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del M.U.R.S.T.

Art. 65**Entrata in vigore e modifica dei Regolamenti**

1. Tutti i Regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università, a meno che non sia diversamente disposto dal decreto di emanazione.

2. La modifica dei Regolamenti avviene secondo le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO VII

NORME COMUNI

Art. 66

Designazioni elettive

1. Le designazioni elettive previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.

2. Le votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie.

3. La votazione è valida se vi abbia preso parte più della metà degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, per le quali sono fissate norme apposite nel Regolamento Generale di Ateneo.

4. In caso di non validità delle votazioni per l'elezione di rappresentanti nei diversi organi, le votazioni sono ripetute; se le rappresentanze non elette costituiscono complessivamente meno di un terzo dei componenti dell'organo, si procede alla ripetizione delle elezioni una sola volta.

5. I rappresentanti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nonché i Presidi e i Presidi Vicari di Facoltà, i Direttori e i Vicedirettori di Dipartimento e i Coordinatori di Area sono nominati con Decreto del Rettore.

Art. 67

Durata delle cariche elettive

1. Le cariche elettive previste dal presente Statuto hanno durata triennale e non possono essere rinnovate consecutivamente per più di una volta.

2. Il divieto di cui al comma 1 ha efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 68

Cariche elettive e tempo pieno

1. L'elettorato passivo per l'assunzione di cariche riservate a professori e ricercatori che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno è esteso anche a coloro che abbiano presentato prima della votazione una dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

Art. 69

Rappresentanze

1. Negli organi che prevedono componenti elettive la mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione dell'organo stesso.

2. Nella definizione del numero dei rappresentanti previsti nei vari organi dal presente Statuto l'arrotondamento viene sempre calcolato per eccesso.

Art. 70

Durata in carica dei rappresentanti negli organi collegiali

1. I rappresentanti dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, eletti come membri degli organi centrali e periferici, durano in carica tre anni accademici.

2. I rappresentanti degli studenti eletti negli organi centrali e periferici durano in carica due anni, a decorrere dall'entrata in carica.

3. Il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno 30 gg. prima della scadenza dei mandati.

Art. 71

Sostituzioni in corso di mandato

1. Qualora il Rettore cessi dall'incarico nel corso dell'anno accademico, viene sostituito dal Prorettore. Il Decano di professori ordinari dell'Ateneo attiva entro 20 giorni la procedura per le elezioni del nuovo Rettore, che debbono essere svolte entro due mesi. Il Rettore assume le proprie funzioni anche in corso d'anno, immediatamente dopo la nomina ministeriale. Ai fini della durata della carica, il periodo superiore ai sei mesi viene considerato pari ad un anno accademico.

2. I Presidi, i Direttori, i Presidenti e i Coordinatori delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio possono essere sostituiti nel corso dell'anno.

3. Le sostituzioni in corso di mandato hanno efficacia per il periodo residuo.

Art. 72

Funzionamento degli organi collegiali

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel computo per determinare tale maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato la loro assenza.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo i casi per cui sia diversamente previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino in quanto persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

5. Su determinate materie gli organi collegiali possono deliberare in composizione limitata ad alcune categorie, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti.

6. La materia della verbalizzazione delle sedute è rinviata al Regolamento Generale di Ateneo.

7. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.

Art. 73

Pareri

1. I pareri richiesti ai sensi del presente Statuto agli organi universitari devono essere resi nei termini regolamentari, oltre i quali l'organo che li ha richiesti può prescindere, salvo che si tratti di questioni per le quali le norme prevedono espressamente un modo diverso.

2. Nel caso il termine non sia apposto, s'intende di trenta giorni.

Art. 74

Personale docente e tecnico-amministrativo

1. Con la dizione personale docente, ove non diversamente specificato, si intendono i professori straordinari, ordinari, associati, del ruolo e fuori ruolo, gli assistenti di ruolo ad esaurimento, gli incaricati stabilizzati e i ricercatori.

2. Con la dizione personale tecnico-amministrativo, ove non diversamente specificato, si intendono i dirigenti e tutte le qualifiche del personale non docente.

Art. 75

Tabelle allegate al presente Statuto

1. Le tabelle allegate al presente Statuto, nelle quali sono riportati gli elenchi delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio esistenti nell'Ateneo o istituite al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, non fanno parte integrante dello Statuto.

2. Le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.

TITOLO VIII**NORME TRANSITORIE E FINALI****Art. 76****Istituti**

1. Gli Istituti attualmente esistenti presso l'Ateneo saranno soppressi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Dall'entrata in vigore dello Statuto non sarà possibile per docenti o ricercatori afferire ad Istituti nè sarà possibile assegnare a tali strutture personale tecnico, ausiliario o amministrativo.

3. Entro il termine indicato nel comma 1 i professori e i ricercatori afferenti agli attuali Istituti dovranno esprimere dichiarazione di opzione per l'afferenza ad uno dei Dipartimenti già costituiti o proporre, qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente art. 35, comma 6 e dal Regolamento Generale di Ateneo, la costituzione di un nuovo Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. Nel caso in cui il professore o il ricercatore non abbia optato per l'afferenza a un Dipartimento, il Senato Accademico, sentito l'interessato, individua la struttura di riferimento.

5. Gli attuali Dipartimenti che all'entrata in vigore dello Statuto si trovino al di fuori delle condizioni stabilite all'art. 35 dovranno adeguarsi entro tre anni.

Art. 77**Collegio dei Dipartimenti**

1. Il Collegio dei Dipartimenti, composto dai Direttori e dai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti, continua ad operare per un anno dalla costituzione del Senato Accademico.

2. Il Collegio dei Dipartimenti ha compiti propositivi, nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo, ai fini di una più funzionale organizzazione dipartimentale.

Art. 78**Scuole dirette a fini speciali**

1. Alle Scuole dirette a fini speciali già attivate presso l'Ateneo e indicate nella Tabella G allegata al presente Statuto si applica quanto disposto dall'art. 7 della L. 19.11.1990, n. 341.

Art. 79**Centri**

1. I Centri comunque denominati, attualmente esistenti presso l'Ateneo, saranno soppressi entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto o riconfermati con adeguamento a quanto previsto dai precedenti articoli 36 e 39-45 e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 80**Professori incaricati stabilizzati**

1. Ai fini della partecipazione agli organi collegiali i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori associati.

2. I professori incaricati stabilizzati godono dell'elettorato attivo e passivo previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti per i professori associati.

Art. 81**Assistenti del ruolo ad esaurimento**

1. Ai fini della partecipazione agli organi collegiali gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.

2. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento godono dell'elettorato attivo e passivo previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti per i ricercatori confermati.

Art. 82**Scadenze temporali ed elezioni**

1. Per consentire una successione ordinata delle varie fasi di attuazione del presente Statuto valgono le norme di seguito specificate.

2. In deroga al comma 2/b dell'art. 60 (Regolamento Generale di Ateneo) il Rettore, sentito il Senato Accademico, stabilisce con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, le modalità per l'elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico, ivi compresi i rappresentanti di cui all'art. 13, comma 5, e nel Consiglio di Amministrazione. Nei successivi 30 giorni il Rettore indice le relative elezioni che dovranno tenersi entro i successivi 30 giorni.

3. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, eletti in conformità a quanto previsto nel comma precedente, rimangono in carica fino al 31 ottobre del 1998. Per la rappresentanza degli studenti valgono le norme dell'art. 70 comma 2.

4. L'incarico di Direttore Amministrativo già attribuito al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto ha termine nella stessa data indicata al precedente comma 3 e può essere rinnovato.

5. Il Rettore, i Presidi di Facoltà e i Presidenti o Direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio in carica all'entrata in vigore del presente Statuto terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla legge in vigore al momento della loro elezione. I mandati successivi hanno la durata prevista dallo Statuto.

6. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Rettore emana con proprio decreto, a seguito di delibera del Senato Accademico, un regolamento per lo svolgimento delle prime elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nei Consigli di Facoltà e nei Consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, secondo quanto previsto nel presente Statuto.

7. I mandati elettivi in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, sono computati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilità.

Art. 83

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 84

Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato, su proposta degli organi di governo centrali e/o periferici, sentite le strutture interessate, con le stesse procedure adottate per la sua approvazione, ai sensi dell'art. 6 della L. 9.5.1989, n. 168.

Art. 85

Disposizioni di legge e Regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore del presente Statuto e dei Regolamenti rimangono in vigore le disposizioni di legge e i regolamenti attualmente vigenti.

2. Per tutto quanto non specificato nel presente Statuto e nei Regolamenti si applicano le norme di legge, disciplinanti profili dell'ordinamento universitario, che non contrastino con il presente Statuto e con i Regolamenti.

TABELLA A

FACOLTA' E CORSI DI STUDIO

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

- Corso di laurea in Giurisprudenza

FACOLTA' DI ECONOMIA

- Corso di laurea in Economia e Commercio

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

- Corso di laurea in Scienze Politiche

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

- Corso di laurea in Lettere
- Corso di laurea in Filosofia

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE (D.M. 2/8/95 in G.U. 11/11/95)

- Corso di laurea in Materie Letterarie
- Corso di laurea in Scienze dell'Educazione
- Corso di laurea in Psicologia
- Corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere (in corso di disattivazione)

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

- Corso di laurea in Matematica
- Corso di laurea in Fisica
- Corso di laurea in Chimica
- Corso di laurea in Chimica Industriale
- Corso di laurea in Scienze Naturali
- Corso di laurea in Scienze Biologiche
- Corso di laurea in Scienze Geologiche
- Corso di diploma universitario in Informatica
- Corso di diploma universitario in Scienza dei Materiali

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

- Corso di laurea in Medicina e Chirurgia
- Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
- Corso di diploma universitario in Scienze Infermieristiche
- Corso di diploma universitario per Terapista della Riabilitazione
- Corso di diploma universitario in Servizio Sociale

FACOLTA' DI FARMACIA

- Corso di laurea in Farmacia
- Corso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

FACOLTA' DI INGEGNERIA

- Corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
- Corso di laurea in Ingegneria Chimica
- Corso di laurea in Ingegneria Civile
- Corso di laurea in Ingegneria Elettrica
- Corso di laurea in Ingegneria Elettronica
- Corso di laurea in Ingegneria Meccanica
- Corso di laurea in Ingegneria Gestionale
- Corso di diploma universitario in Ingegneria per l'Ambiente e le Risorse
- Corso di diploma universitario in Ingegneria Elettronica

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (in corso di pubblicazione in G.U.)

- Corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere

TABELLA B

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

ARCHEOLOGIA
ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA
ANATOMIA PATOLOGICA
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGICA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA TORACICA
CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
EMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO
FARMACOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
GERIATRIA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
MALATTIE INFETTIVE
MEDICINA DEL LAVORO
MEDICINA DELLO SPORT
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
MEDICINA INTERNA
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
NEFROLOGIA
NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
OFTALMOLOGIA (indirizzo medico)
ONCOLOGIA
ORTOGNATODONZIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA
PEDIATRIA
PSICHIATRIA
RADIOLOGIA
REUMATOLOGIA
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE (indirizzo dietetico e indirizzo nutrizionistico)
STORIA DELL'ARTE
STUDI SARDI (Facoltà di Lettere e Filosofia)
TOSSICOLOGIA (Facoltà di Farmacia)
UROLOGIA

TABELLA C

DOTTORATI DI RICERCA CON SEDE AMMINISTRATIVA A CAGLIARI

CHIMICA DEL FARMACO

FISICA

FISIOPATOLOGIA DELLE MALATTIE REUMATICHE

GEOINGEGNERIA

INGEGNERIA DELLE RISORSE DEL SOTTOSUOLO

LETTERATURA COMPARATA

MEDICINA DEL LAVORO E TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE

NEUROSCIENZE

PROGETTAZIONE MECCANICA

PROSPEZIONE GEOMINERARIA

SCIENZE ANTROPOLOGICHE

SCIENZE MORFOLOGICHE

STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA E DELL'AFRICA MODERNA E CONTEMPORANEA

STORIA MEDIOEVALE

TECNOLOGIE E LEGISLAZIONE DEL FARMACO E DELLE MOLECOLE BIOATTIVE

TABELLA D

DIPARTIMENTI

FILOGIE E LETTERATURE MODERNE
FILOGIA CLASSICA E GLOTTOLOGIA
SCIENZE FISICHE
SCIENZE DELLA TERRA
MATEMATICA
SCIENZE CHIMICHE
BIOLOGIA SPERIMENTALE
GEOINGEGNERIA E TECNOLOGIE AMBIENTALI
INGEGNERIA MECCANICA
INGEGNERIA STRUTTURALE
INGEGNERIA CHIMICA E MATERIALI
NEUROSCIENZE
CITOMORFOLOGIA
CHIMICA E TECNOLOGIE INORGANICHE E METALLORGANICHE
SCIENZE ARCHEOLOGICHE E STORICO-ARTISTICHE
ECONOMIA
FARMACO CHIMICO TECNOLOGICO
STUDI STORICI, GEOGRAFICI E ARTISTICI
BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA
SCIENZE CHIRURGICHE E TRAPIANTI D'ORGANO
RICERCHE AZIENDALI: ECONOMIA, DIRITTO, COMUNICAZIONE
TOSSICOLOGIA
ECONOMIA DELL'IMPRESA, DELLA TECNOLOGIA, DELL'AMBIENTE
INGEGNERIA DEL TERRITORIO
RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI
LINGUISTICA E STILISTICA
IGIENE E SANITA' PUBBLICA
FILOSOFIA E TEORIA DELLE SCIENZE UMANE
INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA

TABELLA E

AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

- A) SCIENZE MATEMATICHE
- B) SCIENZE FISICHE
- C) SCIENZE CHIMICHE
- D) SCIENZE DELLA TERRA
- E) SCIENZE BIOLOGICHE
- F) SCIENZE MEDICHE
- H) INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA
- I) INGEGNERIA INDUSTRIALE (ELETTRICA, MECCANICA, CHIMICA, AMBIENTALE, ELETTRONICA)
- L) SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO ARTISTICHE
- M) SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE
- N) SCIENZE GIURIDICHE
- PQ) SCIENZE ECONOMICHE E SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

TABELLA F

CENTRI DI SERVIZIO

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI

LABORATORIO D'INFORMATICA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA SUI MATERIALI PER TECNOLOGIE AVANZATE

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA DIDATTICA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE SULLE COSTE E SULL'AMBIENTE MARINO

CENTRO STUDI DI RELAZIONI INDUSTRIALI

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DEI MUSEI E DELL'ARCHIVIO STORICO

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI SULLA QUALITA' DELLA VITA

CENTRI AI SENSI DELL'ART. 66 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

CENTRI SERVIZI GENERALI PRESSO CIASCUNA FACOLTA'

SEMINARIO SCIENTIFICO

CENTRO DIDATTICO E DI RICERCA PER L'INFORMATICA

CENTRO DI RICERCA PER GLI STUDI DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

CENTRO SERVIZI GENERALI SCUOLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GOVERNO LOCALE

TABELLA G

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GOVERNO LOCALE (Sede a Nuoro)
TECNICI DI AUDIOMETRIA E PROTESIZZAZIONE ACUSTICA
TECNICO DI IGIENE AMBIENTALE E DEL LAVORO

95A7845

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651314) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 2 0 0 0 0 5 2 9 6 *

L. 6.000